La camera salaria a Pordenone

Il rifornimento del sale per i bisogni alimentari è stata preoccupazione costante nel Medioevo e non pochi attriti e lotte suscitò spesso fra i paesi marittimi e quelli dell'entroterra.

Cerchiamo di farci un'idea delle condizioni di questo commercio prima dell'occupazione veneta del Friuli (1420) quando il trasporto del sale era libero o per lo meno Venezia non aveva ancora la pretesa d'impedirlo ufficialmente.

Durante il governo dei patriarchi d'Aquileia, Pordenone importava dunque *liberamente* il sale da Trieste, dove esistevano vaste saline, essendo la città soggetta anch'essa ai duchi d'Austria, e quando il prodotto triestino non bastava, anche dai territori veneti e precisamente dalla vicina Pirano (saline di Sicciole), oppure da quelle di Capodistria, ma dopo la conquista veneziana del Friuli questa corrente di commercio venne notevolmente ostacolata e provocò non poche controversie fra l'Austria e Venezia.

Già nel 1448 infatti, cioè pochi anni dopo la fine del potere temporale del patriarca d'Aquileia, gli abitanti di Cordenòns, villa del territorio pordenonese, pregavano il duca d' Austria d' intervenire presso il doge perché l'*antico diritto* (1), d'acquistare dovunque il sale e importarlo nella loro villa, fosse rispettato in quanto era avvenuto che poco prima ne erano stati impediti di condurlo liberamente da Trieste: *rursus quoque cum prefati nostri (homines Curienaonis) emere sal in civitate nostra* (del duca) *tergestina et alibi pro libitu suo potuerint, ac tute et libere per terras dicionis tue* (del doge, cioè del Friuli veneto) *illud domum suam portaverint,* a causa della nuova istituzione della camera del sale per il Friuli *per certas cameras salis in Foroiulii de novo a te institutas, nulla quantitatem salis per dictas terras vehere permittitur.*

Con l'istituzione della camera del sale in Friuli da parte di Venezia s'incomincia dunque a porre intralci a questo commercio. Nell'intento di mantenere le buone relazioni di vicinato e le antiche consuetudini, il duca pregava il doge che, in omaggio alle antiche usanze, questo traffico non venisse ostacolato, destinato com'era ai soli bisogni locali e familiari,

ut attenta prisca consuetudine et dicte communitas nostre inopia (di Cordenòns), *que paupercula est et vix se arando et rusticando potest sustentare, dimittere pristinam libertatem ei nequaquam graveris, saltemque illud permittere ut pro suo usu suisque necessitatibus sal undecumque emptum libere possint ad suum domicilium comportare. Quibus in rebus et ius convicinitatis servabis et nobis plurimum complacebis* (2).

Da ciò dobbiamo quindi dedurre che per tutto il periodo asburgico gli abitanti di Cordenòns non acquistavano il sale a Pordenone ma lo importavano direttamente da Trieste *via terra* attraverso le strade del Friuli e venivano perciò a cadere ora nel cerchio di giurisdizione della nuova camera del sale di Udine e sarebbero stati soggetti ai dazi relativi.

Le condizioni della città di Pordenone erano certamente diverse da quelle delle ville, importandosi il sale *via mare e fluviale* e Venezia rispettava, almeno allora, il libero transito su di esse, perciò con diploma concesso da Wiener Neustadt il 24 gennaio 1454 l'imperatore Federico III aveva concesso la facoltà di istituire anche nella città di Pordenone una camera del sale perché chiunque lo desiderava potesse comperarlo a giusto prezzo, una specie di forma calmieratrice, più che monopolistica, tanto è vero che per non danneggiare le ville del territorio pordenonese queste erano libere di poterlo acquistare dove volessero: *camera salis in eo oppido nostro* (Pordenone) *publice tenendi ac sal eandem imponendi, et quibuscumque volentibus emere equo pretio vendendi, tamen sine praeiudicio villarum sub dominio Portusnaonis constitutarum, quarum habitantes ubicumque voluerit, libere sal pro usibus familiaribus suarum necessitatum emere et comparare possint et valeant* (3).

Lodovico Rorario, inviato nel 1493, o 1494, nunzio della città all'imperatore Massimiliano I per esporre le misere condizioni di Pordenone (4) suggerisce al sovrano d'insistere presso la Signoria di Venezia acciocché permettesse che, a Pordenone, il sale venisse da Trieste e da altri luoghi austriaci come si usava anticamente: *Item in restauratione ipsius Civitatis et Territorij dignetur Maiestas vestra instare apud dominium Venetorum quod permittant sal tergestinum et aliorum locorum Majestatis vestrae ad Portumnaonem pro usu ipsius Civitatis tantum, ut paulo ante consuetum fuerat.*

Non sappiamo chi esercitasse allora in Pordenone il commercio d'importazione e di vendita del sale, forse vari commercianti tanto che esisteva una famiglia denominata *dal Sale* (5). Solo il 13 agosto 1504 l'imperatore Massimiliano concedeva *in esclusiva* a Giovanni Daniele Mantica la fornitura del sale occorrente a Pordenone: *die Saltzfur in unnser Herschaft Portnaw vergunt und erlawbt haben, vergunnen und erlawben im auch wissantlich mit dem Brief, also das er allain und sonst nyemanndt ander, Salz in unserer Herrschaft Portnaw allenthalben furen* (6) e, forse per non inasprire le relazioni con Venezia acquistando esclusivamente a Trieste, Massimiliano chiedeva contemporaneamente al doge Leonardo Loredan il permesso perché il pordenonese Mantica lo acquistasse a Pirano veneta e potesse condurlo *liberamente* per via fluviale a Pordenone risalendo il corso della Livenza - Meduna - Noncello: *in civitate Pyrano tue iurisdictionis sal emere permittas et illud ad prefatam civitatem nostram Portusnaonis absque impedimento libere conducere possit* (7).

Quando poi nel 1508 Venezia venne in possesso di Pordenone e infeudò la città col suo piccolo territorio al condottiero generale delle sue milizie Bartolomeo Liviano, sua prima cura fu di inserire nel diploma di concessione dell'investitura la clausola che il sale necessario a Pordenone dovesse d'allora in poi essere acquistato esclusivamente a Venezia, o nei territori veneti: *quod homines ipsius loci* (Pordenone) *teneatur accipere sal a prefato Illustrissimo Dominio, et non aliunde, nec de alio sale* (8).

Così il commercio del sale, anzi del *monopolio veneziano* su questo prodotto marino, divenne sempre più rigido, inserendosi nella contesa sulla sovranità dell'Adriatico, mentre l'Austria, e in sua vece Trieste, sosteneva la tesi opposta, cioè della libertà dei traffici sui mari. Venezia con le sue galere, con le sue ciurme proclamava di fatto: *L'Adriatico è mio; è il mio mare, anzi la mia terra; io,* cioè, *sull'Adriatico ho gli stessi diritti che gli altri stati hanno sulle terre loro. Le navi non veneziane possono percorrerlo, se pagano a me i diritti* (9). E fra questi traffici del *Golfo di Venezia* figurava in primo luogo il sale, che era la vita anche della città di Trieste.

Interessante è da ultimo anche un documento del 10 giugno 1511 (10) dal quale si apprende come i *daziari del sal* di Pordenone si lagnavano presso il Provveditore al sal di Venezia Carlo Cont(arini?) perché Daniele Mantica, daziario di quella città (Pordenone) voleva imporre un nuovo inasprimento di un soldo per staio (=*sextarius*) (11).

Possiamo arguire da ciò che i Mantica avessero conservato, se non la rivendita, almeno l'esclusiva dell'importazione del sale anche sotto Bartolomeo Liviano e quindi praticamente anche nei primi anni dopo la cessazione della dominazione austriaca su Pordenone (1508). In un primo tempo, e per di più di continue guerre, forse Venezia non volle portare alcuna modifica a quell'uso, e successivamente la città, conservando una sua indipendenza amministrativa dalla Patria del Friuli, continuò ad avere una propria camera salaria (12).

ANDREA BENEDETTI

NOTE

(1) *D. P.*, doc. 210.

(2) *D. P.*, doc. 210.

(3) *1454, 24 Januarii - In nova civitate. Fridericus Rom. Imp. Capitaneis aut eorum loca tenentibus... quod nos... potestati, consulibus et communitati oppidi nostri Portusnaonis... indulsimus... cameram salis in eo oppido publice tenendi et sal ad eandem imponendi et quibuscumque volentibus emere equo precio vendendi... donec a nobis aliud recipietis in mandatis. In habitantibus tamen villarum nostrarum sub dominio nostro Portusnaonis constitutarum preiudicare non intendimus, quia ipsi ubicumque voluerint libere sal emere et comperare possint et valeant.* (*Statuta civitatis Portusnaonis,* Venetiis, 1755, pag. 118 e *D. P.*, doc. 232).

(4) A. BENEDETTI, *Storia di Pordenone*, Pordenone, Cosarini, 1965, pag. 122.
pag. 122.

(5) *D. P.*, doc. 365: *Hieronimus filius nobilis viri Nicolai a Sale* e Piero del Sale nel 1513.

(6) *D. P.*, doc. 375.

(7) *D. P.*, doc. 376 e A. BENEDETTI, *Di un privilegio erroneamente attribuito alla famiglia dei conti di Montereale Mantica di Pordenone*, in « Memorie stor. for. », vol. XVIII, 1922, pp. 282-286.

(8) Riportato nella *Storia di Pordenone* di A. BENEDETTI, Pordenone, Cosarini, 1965, pag. 164.

(9) A. VIVANTE, *Irredentismo adriatico*, Firenze, Parenti, 1954, pag. 13.

(10) *Lagnanze dei daziari del sal perché Daniele Mantica vuol imporre un nuovo inasprimento di un soldo per staio*: Sp(ectabi)lis ac g(e)n(e)ros(us) Tamq(uam) frat(er). Aritrova(n)domi de qui Jn po(r)togruaro del ritorno mio da udene p(er) esser sta ma(n)dato Dalo Ex(ellentissi)mo Conseglio... el datio d(e) Udene Di X Comparseno Ami li datiari nostri Del Sale si p(er)territi come pu(t)ti dolendossi ch(e) s(er) Daniel Ma(n)tega Datiario di q(ue)lla Co(mun)ita p(re)tende fare una nova forma d(e) gravezza neli sali ch(e) Deli se ma(n)dano De soldo uno p(er) staro: et recusa(n)do lhoro voler paga(r) tal gravezza p(a)r li facino convenir dava(n)ti Judici Di q(ue)lla comunita ch(e) se cussi(?)... e ne prendemo gra... admiratione ch(e) se facino de sali ch(e) mai fu fato ne li ne In alcuna altra cità et Loco Dela Ill(ustrissim)a S(ignori)a n(ost)ra p(er)ch(e) posito ch(e) li Datiari assentisseno aquesto nui no(n) semo p(er) alcun modo p(er) solver tal nova forma. Valete ex po(r)togruario X.mo Junij 1511.
Carolus cont(..)o p(rovis)or Ill(ustrissi)mi Du. Do. Ve. Salis (A tergo) Sp(ectabi)li ac g(e)n(er)oso ta(m)q(uam) fr(atr)i, D. Aloysio bondimerio p(roviso)ri portusnaonis dign(issi)mo.
R.to Die 13 Junij 1511.
(Inedito dall'Archivio dei conti di Montereale Mantica - Pordenone).

(11) Lo staio (*sextarius*) di due mezzeni equivaleva a quattro quarti e quindi a sedici quartaroli, cioè a litri 83,32.

(12) 5 aprile 1424 - *Contratto stipulato dalla Signoria di Venezia con Giovanni de Susana da Udine per la vendita del sale in Friuli.* Gli ufficiali della Signoria in Pirano consegneranno al Susana in quella terra 3.000 moggia di sale in due anni, a cominciare dal dì che gli sarà consegnato il sale esistente nella provincia, a lire 7 il moggio pagabili in Pirano; il trasporto per mare sarà a rischio e pericolo della Signoria, ma a spese del Susana. Del sale venduto l'assuntore pagherà soldi 14 e piccoli 4 lo staio; ogni due mesi ne pagherà così 3.000 staia al Luogotenente del Friuli. Il sale consegnato ad esso sarà buono e mercantile, a misura dell'Istria.. Egli potrà *venderlo in tutto il Friuli,* tranne Sacile, Aviano, Montereale, Caneva e Polcenigo, che, tramite Sacile, si forniscono di sale a Chioggia. R. PREDELLI, *Commemoriali della Repubblica di Venezia,* tom. IV, libro XI, n. 144).
Ha scritto G. B. RORARIO nel suo *Regestario di un archivio purliliese del Seicento*: « Lettere ducali del 14 Febbraio 1423 del serenissimo Principe sig. Francesco Foscari direttive al sig. Conte Fedrigo delli consorti di Brugnara, che havendo inteso per diverse vie, che esso sig. Fedrigo in detto loco di Brugnara *fa vender sale e che anco ivi ha ridutto una caneva di sale*, che però sua Serenità *non intende che in quel loco si venda sale* ». (pag. 69). Da ciò si vede come i conti di Porcia e Brugnera tentassero sottrarsi all'obbligo e dipendenza dalla camera del sale del Friuli.
A Trieste la *camera salaria,* vale a dire il monopolio, venne istituito solo il 16 maggio 1536 per suggerimento di Gerolamo da Zara, allora capitano di Fiume e ispettore superiore dei boschi nell'Istria. L'esperimento fallì per la decisa opposizione opposta dai carniolici tanto che Ferdinando l'anno seguente si rimangiò il decreto (19 febbraio 1537) e il 3 dicembre si ordinava la libertà del commercio del sale. Di questo tentativo tratta ampiamente A. TAMARO, *Documenti inediti di storia triestina (1298-1544),* in « Archeografo Triestino », vol. XVI della III Serie (1930-31), XLIV della Raccolta.